

N.....210/22.....SENT.

N.....59/c/22..... R. G.

N..... REP.

N.....523/22..... CRON.

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI GUARDIA SANFRAMONDI

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Guardia Sanframondi, dr. Alfredo Mancini, ha emesso la seguente

S E N T E N Z A

Nella causa civile iscritta al n 59/c/22 R.G., passata in decisione all'udienza del 21/04/22, avente ad oggetto: **OPPOSIZIONE ORDINANZA INGIUNZIONE**

T R A

██████████, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in Latina alla Via Cicerone n. 90, presso lo studio dell'avv. Roberto Iacovacci, che lo rappresenta e difende, giusta mandato a margine del ricorso;

RICORRENTE

CONTRO

PREFETTURA di Benevento, in persona del Prefetto p.t., domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente in Benevento al Corso Garibaldi, **RESISTENTE**

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso pervenuto il 22/02/22, il ricorrente proponeva opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione prot n. 0006378/22, emessa dalla Prefettura di Benevento in data 25/01/22 e notificata a mezzo pec in data 26/01/22, relativa al verbale di accertamento di infrazione al C.d.S. n. 5664/21 elevato dalla Polizia Municipale di Puglianello, per violazione dell'art. 142 co. 8 del D.Lgs. 285/92.

Specificava l'opponente che l'ordinanza-ingiunzione era illegittima e, quindi, andava annullata per carenza di motivazione e mancata indicazione dei termini delle singole fasi del procedimento; si riportava poi ai motivi del ricorso proposti in sede

amministrativa.

Il Giudice di Pace, con decreto del 28/02/22 Cron. n. 189/22, ritualmente notificato alle parti nei termini di legge, fissava l'udienza di comparizione delle parti per il 21/4/22. Alla predetta udienza di discussione era presente l'avv. Paolo Marotta, per delega del procuratore del ricorrente, che si riportava al ricorso chiedendone l'integrale accoglimento; nessuno era presente per la Prefettura che si costituiva in cancelleria con il deposito di documentazione e note di controdeduzioni con le quali chiedeva il rigetto del ricorso.

In assenza di richieste istruttorie il giudicante decideva la causa come da separato dispositivo di cui dava lettura a fine udienza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

In limine va rilevato come il ricorso sia stato tempestivamente proposto perché pervenuto nel termine di 30 giorni ex art. 6 co. 6 D. Lgvo 150/2011. Invero dalla documentazione in atti emerge che l'ordinanza ingiunzione è stata notificata a mezzo pec in data 26/02/22 (cfr. avviso di consegna fascicolo di parte resistente) nel mentre il ricorso è pervenuto in cancelleria in data 22/02/2022 e, quindi, nel termine di 30 giorni.

Va premesso, ancora, che nelle opposizioni ad ordinanza-ingiunzione emesse dal Prefetto, a seguito di opposizione ad un processo verbale di accertamento, "il giudizio susseguente investe il rapporto e non l'atto e, quindi sussiste la cognizione piena del giudice, che potrà (e dovrà) valutare le deduzioni difensive proposte in sede amministrativa e in ipotesi non esaminate o non motivatamente respinte, se riproposte nei motivi di opposizione e decidere su di esse con pienezza di poteri sia che le stesse investano questioni di diritto o questioni di fatto" (Cass Sez. Unite sentenza n. 1786 del 28/01/2010). Nella fattispecie in esame il ricorrente muove

censure sia alla legittimità della ordinanza ingiunzione, sia alla legittimità del verbale riportandosi ai motivi del ricorso proposti in sede amministrativa.

Passando all'esame del merito sulla legittimità della ordinanza opposta, le censure sono infondate.

Il ricorrente muove censure in ordine alla legittimità della ordinanza impugnata, segnatamente contesta la carenza di motivazione e mancata indicazione dei termini delle singole fasi del procedimento. L'eccezioni sono infondate.

Quanto alla carenza di motivazione si osserva come la Cassazione a sezioni unite con la sentenza n. 1786 del 28.01.2010, riaffermato, da ultimo, da Cass., Sez. 2 -, Sentenza n. 12503 del 21/05/2018, ha affermato il principio secondo cui i vizi motivazionali dell'ordinanza ingiunzione e la mancata audizione personale del ricorrente, non comportano la nullità del provvedimento, e quindi l'insussistenza del diritto di credito derivante dalla violazione commessa, in quanto il giudizio susseguente investe il rapporto e non l'atto e, quindi sussiste la cognizione piena del giudice, che potrà (e dovrà) valutare le deduzioni difensive proposte in sede amministrativa e in ipotesi non esaminate o non motivatamente respinte, se riproposte nei motivi di opposizione e decidere su di esse con pienezza di poteri sia che le stesse investano questioni di diritto o questioni di fatto.

Quanto alla mancata indicazione dei tempi delle singole fasi del procedimento si osserva come l'art. 204 co. 1bis CdS dispone che i termini di cui ai commi 1-bis e 2 dell' articolo 203 e al comma 1 del presente articolo sono perentori e si cumulano tra loro ai fini della considerazione di tempestività dell'adozione dell'ordinanza-ingiunzione. Decorsi detti termini senza che sia stata adottata l'ordinanza del prefetto, il ricorso si intende accolto.

Ciò posto, appare evidente come la indicazione dei tempi delle singole fasi del

procedimento è del tutto irrilevante, quello che rileva è l'adozione della ordinanza nei termini di cui all'art. 204. Ora posto che nel caso di specie il ricorso è stata inviato direttamente al Prefetto e ricevuto in data 04/11/21 i termini ex art. 203 e 204 per l'emissione della ordinanza sono 210 giorni (30+60+120). Rilevato che l'ordinanza è stata emessa in data 25/01/22 ne consegue che è stata emessa ampiamente nei termini di cui agli artt. 203 e 204 CdS.

Passando all'esame del merito delle censure mosse alla legittimità del verbale, l'opposizione è fondata e, pertanto, meritevole di accoglimento. Decisivo ed assorbente ai fini della decisione si è rivelata l'eccezione concernente la mancata visibilità del dell'autovelox (posto su di un palo oltre due metri fuori dalla carreggiata) in violazione dell'art. 142 co. 6bis CdS.

Va rilevato che l'obbligo di preventivamente segnalare e rendere ben visibili le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità, ricorrendo all'impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi, è stato introdotto a partire dall'entrata in vigore del D.L. 3 agosto 2007, n. 117, art. 3, convertito con modificazioni, con la L. 2 ottobre 2007 n. 160, che ha inserito l'art. 142 C.d.S., comma 6 bis. Quest'ultima norma ha esteso a tutti i tipi e modalità di controllo effettuati con apparecchi fissi o mobili installati sulla sede stradale l'obbligo, a penna di nullità dell'accertamento, di preventiva segnalazione e di ben visibilità, in precedenza previsto, in base all'art. 4 del citato D.L., solo per i dispositivi di controllo remoto senza la presenza diretta dell'operatore di polizia.

La preventiva segnalazione univoca ed adeguata alla presenza di sistemi di rilevamento della velocità e di ben visibilità costituisce un obbligo specifico ed inderogabile degli organi di polizia stradale demandati a tale tipo di controllo. Un'eventuale violazione determinerebbe, perciò, la nullità degli accertamenti, o la

normativa rimarrebbe una prescrizione priva di conseguenze. La ratio di tale disposizione risiede nell'obbligo di civile trasparenza gravante sulla P.A., il cui potere sanzionatorio, in materia di circolazione stradale, non è ispirato dall'intento di sorprendere l'automobilista indisciplinato, bensì da quello di tutelare la sicurezza stradale (Cass. Sez. VI, 14/03/14 n. 5997).

In ragione della natura del giudizio di opposizione, in presenza della specifica contestazione della controparte, sarebbe stato onere della PA dar prova della perfetta visibilità dell'autovelox (Cassazione ordinanza n. 680/2011).

Sul punto la difesa della Prefettura nulla ha osservato e non ha contestato la circostanza. Al riguardo rileva il giudicante come in forza dell'art. 115 cpc, la mancata contestazione specifica di un fatto determina la *relevatio ab onere probandi* del fatto allegato e incontestato a favore della parte che l'ha allegato.

La visibilità della segnaletica e la buona visibilità dell'autovelox costituiscono valutazioni, come tali sottratte all'onere di querela di falso: e, dinanzi alla specifica contestazione del ricorrente, l'Ente avrebbe dovuto provare tali circostanze, tali da fondare la legittimità dell'accertamento (Cass. civ. Sez. II, 24/01/19, ord. N. 2041):

“La legittimità delle sanzioni amministrative irrogate per eccesso di velocità, accertato mediante autovelox. È subordinata alla circostanza che la presenza della postazione fissa di rilevazione della velocità sia stata preventivamente segnalata”

(Cass. civ. Sez. VI ord. 6407/19 -in motivazione-: *“Invero la norma di cui all'art. 142 CdS co. 6 bis, specifica che le postazioni di controllo per il rilevamento della velocità devono essere ben visibili e la necessaria visibilità della postazione di controllo per il rilevamento della velocità quale condizione di legittimità dell'accertamento, con la conseguente nullità della sanzione in difetto di detto requisito, è stata da ultimo affermata anche da questa Corte (Cass. 15392/2017 non*

massimata)".

In carenza di tale prova il ricorso va accolto, (Tribunale di Benevento sentenza n. 324/19).

L'accoglimento di tale motivo di censura è assorbente rispetto agli altri motivi che non vengono esaminati.

La facoltà di stare in giudizio personalmente è motivo sufficiente per disporre la totale compensazione delle spese di lite tra le parti.

La presente sentenza deve essere dichiarata provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art. 282 cpc.

P.Q.M.


Il Giudice di Pace di Guardia Sanframondi dr Alfredo Mancini, definitivamente pronunciando sul ricorso promosso da [REDACTED] C/ Prefettura di Benevento, in persona del Prefetto p.t., così provvede:

1)-accoglie l'opposizione e per l'effetto annulla l'ordinanza ingiunzione prot n. 0006378/22, emessa dalla Prefettura di Benevento in data 25/01/22 e notificata a mezzo pec in data 26/01/22.

2) Spese compensate.

Dichiara la presente sentenza esecutiva come per legge.

Guardia Sanframondi, li 21/04/2022.



IL GIUDICE DI PACE
(Dr. Alfredo Mancini)

DEPOSITATO IN CANCELLERIA OGGI 09 maggio 2022.



Il Cancelliere
Dott.ssa Maria Gianna De Vincentis